13

P E R

D. MARIANNA MASTRACCHIO

L'Ill. Sig. D. GIOVANNI TRANFO
Giud. della G.C. Comm.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

6
13

In Banca *Citarella*
presso *Monteforte*.

CAP. I. *La violenza fatta all'animo sia per dolo mala sia per timor grave fa il testamento anzi* nullo, *che* sciſſo. pag. 13.

CAP. II. *Secondo l'Editto di Aleſſandro fa luogo al congiunto non al Fiſco quegli che faccia violenza all cittadino a fare il teſtamento a ſuo pro* . pag. 25.

CAP. III. *Secondo l'Editto di Adriano fa luogo al Fiſco non al congiunto quegli che per ſuo pro abbia fatta violenza al cittadino a non fare il teſtamento* . pag. 32.

CAP. IV. *Fa luogo al congiunto non al Fiſco quegli che abbia fatta violenza al cittadino ed a fare il teſtamento ed a non rifare il teſtamento* . pag. 39.

NOtar Lorenzo Pingue ha fatta violenza alla moglie D. Emanuella Maſtracchio per *grave timore* a fare il teſtamento a ſuo pro: e Notar Lorenzo Pingue riporterà il retaggio contra la forza della legge? Notar Lorenzo Pingue ha fatta violenza alla moglie D. Emanuella Maſtracchio per *dolo malo* a non rivocare il teſtamento fatto a ſuo pro: e Notar Lorenzo Pingue non porterà la pena ſecondo la forza della legge? Le nozze che furon fatte l'anno 1782. ſciolſe la morte l'anno 1800. Queſte nozze non furono (1) accompagnate, nè da Venere, nè da

(1) Hanno depoſto concordemente ſopra gli *Art.* 4. e 5. Mariano Mattei *fol.* 52. *ad* 53., Vittoria Ceſtari *fol.* 54. *ad* 55., Carmina Ceſtari *fol.* 56. *ad* 58., Tereſa Ricciardi *fol.* 58. *t. ad* 60., il Can. D. Angiolo Cappella *fol.* 61. *ad* 62., il Can. D. Domenico Cofranceſco *fol.* 63. *ad* 64., Ferdinando Feſta *fol.* 78. *ad* 79., Franceſco

Lucina, ma da Teſifone e da Meggera. Ma ſi laſci ſtar quì la ricordanza amara delle coſe andate. Il teſtamento di D. Emanuella Maſtracchio fu accompagnato da queſte circoſtanze. Il giorno 13. di Ottob. dell'anno 1800. fuggito già il ſole padre della verità, e cominciata la notte madre della menzogna, a nome di Not. Lorenzo Pingue fu chiamato il Reg. Not. Lorenzo Fraenza all'oggetto di ſolennizzare il teſtamento di D. Emanuella Maſtracchio. Al Reg. Not. Fraenza giunto in caſa ed al Giudice a' contratti ed a' teſtimoni ſopraggiunti diſſe Not. Lorenzo Pingue, *fermatevi quì*

ſco Feſta *fol.* 82. *ad* 83., Paſqualantonio Cappella *fol.* 65., Malgarida Marrone *fol.* 66. *ad* 67., Naſtagio Feſta *fol.* 71. *ad* 73., Not. Lorenzo Fraenza *fol.* 74. *ad* 77., D. Mariantonia Maſtracchio *fol.* 84. *ad* 85., ed il medico D. Giuſeppantonio Carrizzi *fol.* 89. *ad* 91., che tra queſti conjugi non fu mai nè buon' armonia, nè alcun figlio; che 'l marito per uſo chiamò ſempre la moglie col nome di puttana, quantunque foſſe una gentildonna onorata; che trà le molte ſevizie il marito avea inſeguita più volte la moglie per le ſtrade pubbliche il coltello alla mano, e ne ſarebbe rimaſta offeſa ſe non aveſſe preſo refugio una volta nella Bottega di uno ſcarparo, un' altra volta nella caſa di Naſtagio Feſta. Paſqualantonio Cappella *fol.* 65., Malgarida Marrone *fol.* 66. *ad* 67., e 'l medico Giuſeppantonio Carrizzi *fol.* 89. *ad* 91. hanno ſoggiunto, che Not. Lorenzo Pingue è uomo da vino, violento, e pronto ad ogni eccesſo.

quì (2) *in questa stanza, è bisogno che io entri innanzi che voi, a concertar meglio alcune cose relativamente al testamento*. Entrò dentro la stanza della inferma Not. Lorenzo Pingue. Il congresso fu ben lungo. Lo romore fu grande assai. Le parole che vennero fuori furon queste. *Io mi morrò dannata* (diceva la donna con umili modi) *se farò come tu dici: dove tu nol farai* (diceva il marito con modi indegni) *io darò tutto al foco*. La donna ripigliava, *si puoi ben contentare dell' usofrutto la vita duranre, non verrà alcuna fomarella a far la signora tra' beni miei*; il marito rispondeva, *dove io non avrò tutto, tutto darò al fuoco; sò imbrogliare i fatti d' altrui, imbroglierò anche i fatti tuoi*. Dopo un lungo schiamazzio misto più di minaccie crudeli, che di lusinghe piacevoli uscì della stanza della inferma Not. Lorenzo Pingue, e disse, *tutto è composto, è lecito di entrar dentro*. Vinta la donna dalle

(2) Si noti che li testimoni non furono rogati per volontà della inferma: perciocchè giunti i testimoni si trattennero un'ora e molto più fuori l'anticamera per volontà del marito, il quale entrò dentro (come ha confessato sull'*artic.* 3. *fol.* 8., e con un suo memoriale *fol.* 14.) per disporre le cose in miglior modo. E questo fatto solo è bastante a far *nullo* il testamento secondo la forza della *l. Hac consultissima C. de testam.* e secondo la sentenza di Ulp. *l. Heredes* 21. §. 2. *ff. Quì testam.*

minaccie (3) fu costretta a far il desio del marito.

(3) Hà deposto sull' *artic.* 1. Not. Lorenzo Fraenza *fol.* 74. *ad* 77., che la sera del giorno 13. di Ottobre dell' anno 1800. fu chiamato a nome di Not. Lorenzo Pingue in sua casa; che là giunto gli manifestò Not. Pingue d' aver la moglie D. Emanuella Mastracchio risoluto di fare il testamento, onde come Rog. Notajo lo solennizzasse; che sopraggiunsero Ferdinando Festa giudice a' contratti, e D. Ferdinando Marrone, e Francesco Marrone, e Silvestro Calandrello; e Francesco Festa, e Filippo di Blasio, e Giovanni Sette, e Gio: Ruggiero, testimoni; che quì Not. Pingue disse, *trattenetevi un poco nell' anticamera, infino a tanto che si sieno meglio assodati, e stabiliti alcuni punti relativi al testamento*; ch' entrato dentro Not. Pingue cominciò un gran contrasto; la moglie diceva, che sarebbe morta dannata, se non avesse lasciata la proprietà de' beni a' suoi nipoti; il marito rispondeva, che dove non avrebbe avuto tutto, avrebbe dato tutto al foco; la moglie ripigliava, che non sarebbe venuta alcuna somarella a fare la signora tra li suoi beni; il marito soggiungeva, che sapeva bene imbrogliare i fatti d'altrui, avrebbe imbrogliato meglio i fatti di lei. Dopo questo contrasto, che fu di un' ora e mezza, uscì della stanza Not. Pingue, e disse, *entrate tutti, tutto è assodato.* Entrarono tutti: il testamento fu fatto. Son contesti Ferdinando Festa giudice a' contratti *fol.* 78. *ad* 79., Gio: Ruggiero testimone testamentario *fol.* 80. *ad* 81., Francesco Festa testimone testamentario *fol.* 82. *ad* 83. Il medico poi della inferma D. Giuseppantonio Carrizzi *fol.* 89. *ad* 91., Mariano Mattei *fol.* 52. *ad* 53., Vittoria Cestari *fol.* 54. *ad* 55., Carmina Cestari *fol.* 56. *ad* 58., Teresa

to. Ma ben se ne dolse; per tredici giorni, quanti ne sopravvisse, esclamò sempre, *io mi muojo dannata; sono stata costretta a fare un testa-*

resa Ricciardi *fol.* 58. *v. ad* 60., Nastagio Festa *fol.* 71. *ad* 73., tutti confidenti di casa hanno deposto concordemente, che la donna non ebbe mai volontà di far erede il marito, ma sì bene li figli della sorella, che amò grandemente; e che fu indotta a far erede il marito per *grave timore*. Alcuni di questi testimoni son ripulsati, ma senza fondamento. Per l' *artic.* 1. *fol.* 18. *Proc. Repulsæ*. Not. Lorenzo Pingue ha ripulsati li due Can. D. Angiolo Cappella, e D. Domenico Cofrancesco, per la ragione, che la defunta ha fatti taluni legati di messe alla Chiesa Arciprerale, e che perchè Not. Pingue ha detto di voler pretenderne la riduzione sono montati in collera: il fatto non è vero: se fosse vero, la lite col Collegio non rende sospetto il collegiale. Sull' *art.* 4. *d. fol.* 18. ha ripulsato D. Mariantonia Mastracchio, D. Angiolo Cappella, Nastagio Festa, come congiunti di D. Marianna Mastracchio: La parentela è più in là del sesto grado civile *fol.* Son testimoni necessarj e seguentemente non sono sospetti: *ex congestis per* Jason. *in l. Si quis ex argent.* §. *Prætor ait ff. de eden.* Sull' *art.* 2. ha ripulsato Not. Fraenza come indispettito, perchè non ha potuto aver la casa in S. Lorenzello in soddisfacimento de' legati fatti al fratello: Questo testimone non è ripulsabile, come prodotto per parte di Not. Lorenzo Pingue *fol.* 27. Sull' *artic.* 3. ha ripulsato il giudice a' contratti Ferdinando Festa come fattore della casa di D. Marianna Mastracchio. Questo testimone non è ripulsabile, perchè prodotto da Not. Pingue *fol.* 28. Nell' *artic.* 5. ha ripulsato Mariano Mattei,

mento ingiuſto, che non mi è conceduto di modera-re, perchè mi ſtanno ſempre a lato le guardie che mi negano (4) *l'uſo libero della mia volontà*. Non ſono

---

tei, Vittoria Ceſtari, Carmina Ceſtari, Paſqualantonio Cappella, Malgarida Marrone, Tereſa Ricciardi, come perſone miſerabili. Ma non ſon tali: poſſiedono de' fondicciuoli: tutta la Terra di S. Lorenzello è un compleſſo di campagnuoli. Queſti come famigliari ſon teſtimoni neceſſarj. Sull'*artic.* 7. ha ripulſato il medico Carrizzi come amico, e commenſale di D. Antonio Lavorgna marito di D. Marianna Maſtracchio. Queſto è un teſtimone neceſſario, che medicò la inferma fino al punto eſtremo, e da lui ſi potea ben ſapere la volontà della defunta. Li teſtimoni nondimeno eſaminati a ripulſa non hanno detto quello che ſi è ſcritto *fol.*

(4) Hanno depoſto ſugli *artic.* 2. e 3. Mariano Mattei *fol.* 52. *ad* 53., Vittoria Ceſtari *fol.* 54. *ad* 55., Carmina Ceſtari *fol.* 56. *ad* 58., Tereſa Ricciardi *fol.* 58. *t. ad* 60., confidenti di caſa, che Not. Pingue eſtorto il teſtamento non permiſe che alcun veniſſe a far viſita all' inferma, e quanti ne venivano ſul preteſto che la inferma ripoſava erano ricevuti in un' altra ſtanza; ed hanno ſoggiunto, che ſe a qualche amico qualche volta ſi permetteva l'ingreſſo, come fu permeſſo al Can. Coſtanceſco, al Can. Cappella, ed a D. Mariantonia Maſtracchio larga congiunta, ſubito ſi facevano intorno al letto Not. Pingue inſieme colle ſorelle, e con la zia, perchè la lor preſenza foſſe impedimento alla rivocazione del teſtamento: in fatti (hanno ſoggiunto) la d. D. Emanuella di naſcoſto ed alla sfuggita colle lagrime agli occhi dichiarò loro di morir *dannata*, perchè

ſono queſti i dolci modi onde la legge (5) permette, che del marito la moglie, e della moglie il marito procacci il retaggio. Come potea queſta

chè le veniva negato di rivocare il teſtamento. Il Can. Cappella *fol. 61. ad 62.* ha depoſto, ch'eſſendo andato come amico a far viſita una volta alla inferma, quella furtivamente gli diſſe, che per violenze, e per minaccie fattele dal marito avea dovuto farlo erede proprietario ed uſufruttuario, quantunque la ſua volontà foſſe ſtata ſempre di far erede nella proprietà i figli della ſorella, nell'uſofrutto il marito; e che le ſembrava di morir *dannata*, perchè per le violenze che le venieno fatte dal marito, dalle ſorelle, e dalla zia, li quali non la laſciavano libera un momento, le veniva vietato di dichiarare la ſua volontà; ed ha ſoggiunto, ch'eſſendo andato altra volta a viſitare la inferma, gli fu dal marito negato l'ingreſſo ſotto varj preteſti. Il Can. Coſtanceſco *fol. 63. ad 64.* ha depoſto, che dopo ſentita la confeſſione, la inferma gli diſſe, che avea fatto il teſtamento, e quantunque la ſua volontà foſſe ſtata fiſſa di ſcrivere eredi proprietarj i figli della ſorella, pure il marito *avea fatto l'inferno*, e l'avea indotta a laſciargli tutto ed uſofrutto e proprietà, cercando conſiglio ſe potea far altro teſtamento ſecondo la ſua volontà. D. Mariantonia Maſtracchio larga congiunta *fol. 84. ad 85.*, Naſtagio Feſta confidente *fol. 71. ad 73.*, D. Giuſeppantonio Carrizzi medico *fol. 89. ad 91.* hanno depoſto, che D. Emanuella dichiarò loro d'eſſer ſtata indotta dal marito con minaccie *anco di vita* a farlo erede di tutto, quando la ſua volontà era di laſciar la proprietà alli figli della ſorella, e che per le ſtrettezze nelle quali era tenuta dal marito, dalle ſorelle,

e dalla

donna eſſer diſpoſta a laſciar tutto al marito, quando fu dal marito ſempre maltrattata fino ad eſſer inſeguita per le ſtrade pubbliche col coltello alla mano? Come non laſciò niente a' figli dell' amata ſorella, quando avea detto (6) ſempre che a' nipoti, e non al marito avrebbe dato tutto? Il delitto è pienamente (7) provato. Not. Lorenzo Pingue ha fatte le ſue pruove che lo condannano del ſuo delitto. Not. Lorenzo Faenza ecſti.

---

e dalla zia, le quali circondavano ſempre il ſuo letto, non l' era permeſſo di rivocare il teſtamento, e per queſto ſe ne moriva *dannata*. Naſtagio Feſta ha ſoggiunto, che la ſeconda volta gli fu negato l' ingreſſo. E 'l medico Carrizzi ha ſoggiunto, che la inferma gli diſſe un giorno innanzi alla morte, *io già me ne muojo diſperata, perchè la roba mia teſta per forza in mano di mio marito.*

(5) La legge non nega al marito di uſare li dolci modi onde la moglie gli laſci di buona voglia i beni ſuoi. *l. fin. C. Si quis aliq. teſt. prob. Judicium uxoris poſtremum in ſe provocare maritali ſermone non eſt criminoſum.* Ma tutto quello che è nella linea o di *meto* o di *dolo*, tutto è delitto. Si può queſto raccogliere da due Deciſioni del S. C. l'una dell' Affl. *69.* l'altra del Franchis 180.

(6) Tutti li teſtimoni *fol.* 52. *ad* 91. hanno depoſto ſull' *artic.* 6. uniformemente, che D. Emanuella Maſtracchio amò ſempre teneramente i ſuoi nipoti figli della ſorella D. Marianna, e ſpezialmente il figliuol Michele, il quale le ſtava ſempre a lato, e cui diceva, che ſarebbe ſtato il ſuo erede.

(7) Not. Lorenzo Pingue ha fatte le ſue pruove che lo condannano del ſuo delitto. Not. Lorenzo Faenza ecſti.

renzo Pingue ha fatta violenza alla moglie per *timor grave* a fare il teſtamento a ſuo pro: è dunque nella pena dell' Editto. Not. Lorenzo Pin-

 gue

ſtimone prodotto per Not. Pingue ha depoſto *fol.* 27. *ſuper omnibus artic.*, che gli fu impedito l' ingreſſo nella ſtanza dell' inferma dal marito, il quale volle entrare dentro prima per raſſodar la volontà della inferma: che intanto ſi trattenne nell' anticamera, ed intese che la d. D. Emanuella intendeva laſciar erede il marito nell' uſofrutto, e nella proprietà li figli della ſorella D. Marianna, e dopo d'eſſerſi capacitata entrò, e ſolennizzò il teſtamento. Il Giudice a' contratti Ferdinando Feſta altro teſtimone prodotto da Not. Pingue *fol.* 28. *ſup. omn. art.* ha depoſto, che intese lo ſchiamazzio che faceva la inferma, e compreſe, che li gridi furono, perchè la inferma voleva laſciar il marito erede uſufruttuario, e li nipoti eredi proprietarj: ed ha ſoggiunto, che D. Emanuella diſſe al marito, *tu mi vuoi far morire dannata*, e Not. Lorenzo Pingue diſſe alla moglie, *io porrò fuoco a tutta la roba* = Gli altri teſtimoni prodotti per Not. Pingue ſon ripulſati legittimamente per argomenti manifeſti *fol. 6. ad 9. Proc. Repulſæ*. D. Marianna Maſtracchio ha ripulſato Silveſtro Calandrello come ſerviente della caſa di Lorenzo Pingue, gli vende il vino a minuto, e ne riporta la ſuſſiſtenza. Ha ripulſato Gio: Sette come ſerviente, pigionante, ed incaricato della ricolta de' frutti, e ne riporta il ſoſtentamento. Ha ripulſato Franceſco, e Ferdinando Marrone padre, e figlio come negozianti inſieme col d. Pingue, e ſtretti in grande amicizia, e ſono legatarj, e che quando il detto Pingue è nella ſua padria della Guardia, hanno eſſi la cura della caſa, della cantina, delli territorj, e

che

gue ha fatta violenza alla moglie per *dolo malo* a non rivocare il teſtamento fatto a ſuo pro: è dunque nella pena dell' Editto. Alle pruove.

CAP.

che D. Ludovico Marrone fratello, e figlio riſpettivamente è aſſiſtente alla cauſa per avere accompagnato lo Scrivano Catalano, che andò *in partibus* a compilare l'eſame per parte di Not. Pingue *fol.* 14. *Proc. Repulſæ*, anzi fu Proccuratore alla cauſa del preambolo nella G. C., e nella cauſa della manutenzione nel S. C., ma poi laſciò queſto incarico per non far nulle le depoſizioni del fratello e del padre *fol.* 13. *d. Proc. Repulſæ.* Negli articoli dice Not. Pingue, che entrò nella ſtanza dell' inferma innanzi che gli altri al fine di aſſodar meglio la quantità de' legati. La ſcuſa non chieſta è un' accuſa manifeſta. Ma ſenza cercar tanto, ſta ſcritto nel teſtamento *fol.* 3. *loc. ſig. lit. A. Proc. Decr. Præambuli*, *per non morire inteſtata ha riſoluto col conſenſo del d. di lei marito dante e preſtante ut juris di fare come fa il preſente ſuo ultimo teſtamento nuncupativo.* Si è fatto dunque credere alla donna, che non poteva far teſtamento ſenza il conſenſo del marito. Dunque il teſtamento fu eſtorto per dolo malo, e per timor grave.

CAP. I.

La violenza fatta all' animo ſia per dolo malo ſia per timor grave fa il teſtamento anzi nullo, *che* ſciſſo.

È queſta una queſtione ſabbatina (dice (1) l'Accurſio) ſe la violenza fatta all'animo ſia per timor grave ſia per dolo malo faccia il teſtamento anzi *nullo* che *ſciſſo*. Dallo ſcioglimento di queſto nodo a ſentimento di parecchi (2) interpreti ſorge la gran conſeguenza, ſe anzi al Fiſco che al congiunto s'appartenga il retaggio tolto all'indegno, il quale abbia fatta violenza al cittadino ſia a fare il teſtamento a ſuo pro, ſia a non fare il teſtamento per ſuo pro. Io dopo una ſeria ri-

(1) L'Accurſio *in l. 2. C. Si quis aliq. teſt.* dice, che queſta è una queſtione difficiliſſima, ſpecialmente allora quando altri faccia violenza non per ſuo pro, ma per vantaggio d'altrui. Io nondimeno credo, che queſta ſia queſtione molto facile, quando ſi faccia diſtinzione tra l'Editto di Adriano e l'Editto di Aleſſandro.

(2) Queſto è per la ragione, che quando l'atto è *nullo* non reſta alterata la ſucceſſione legittima, e ſeguentemente ſuccede il congiunto, come dicono alcuni: quando l'atto è *valido* ſi può far ſciſſo per lo meto e per lo dolo, e ſeguentemente ſuccede il Fiſco, come affermano altri.

ricerca dico francamente, che questo dubbio non è pienamente deciso per la forza della legge romana, la quale in qualche caso vuole l'atto *nullo*, in qualche caso vuole l'atto *sciſſo*: e soggiungo, che nel Regno, dove la legge romana vale come legge ricevuta, l'atto non libero è un' atto anzi *nullo* che *sciſſo*. Li Romani non tennero sempre per vera la (3) sentenza de' Greci, *voluntas coacta voluntas est*. Ulpiano (4) porta opinione, che l'atto estorto sia per dolo malo sia per timor grave, è *valido*; ma che si può agevolmente rescindere: a sentimento (5) nondimeno di Paolo, se un cittadino per violenza fatta dal popolo abbia manumesso il servo, la manumessione è *nulla*. Le nozze fatte per grave timore senza la piena vo-

(3) Questa sentenza è tratta da' libri di Aristotile. Ethic. *lib.* 3. *c.* 1. *voluntas coacta voluntas est.*

(4) Ulpian. *l.* 1. *ff. Quod met. cauſ. Quod metus cauſſa geſtum erit ratum non habebo. l. metum* 9. §. 3. 4. *ff. eod. Sed quod Prætor ait, ratum ſe non habiturum, quatenus accipiendum eſt, videamus.* Soggiunge, *actionem eſſe propoſitam, & non deeſſe exceptionem.* Soggiunge più, *vetenti autem datur & in rem actio & in perſonam, reſciſſa acceptilatione vel alia liberatione.* Assi dunque dal Pretore ad impetrare l'azione, ed impetrata l'azione assi l'atto a rescindere dal Pretore. Dunque secondo la sentenza di Ulpiano è anzi valido che nò, l'atto estorto, sia per timor grave, sia per dolo malo.

(5) Paull. *l.* 17. *ff. Qui & a quib. man. Si privatus coactus a populo manumiſerit, quamvis voluntatem accommodaverit, tamen non erit liber.*

volontà a ſentimento (6) di Celſo ſon *valide*: per contrario ſe ſi promette la dote per timor grave, a giudizio di (7) Paolo la promeſſa è *nulla*. L'adizione della eredità, la quale è un'atto che richiede la piena volontà, fatta per timor grave, a ſentimento (8) di Papiniano, è *nulla*: a ſentimento (9) di Paolo per contrario l'adizione della eredità, la quale è un'atto donde ſeguono e danni e lucri, fatta per timor grave, è *valida*. Per le coſe già dette la ſentenza de' Greci, *voluntas coacta voluntas eſt*, alli Romani non fu ſempre fer-

---

(6) Celſus. *l.* 22. *ff. de Rit. Nupt. Si patre cogente duxit uxorem, quam non duceret ſi ſui arbitrii eſſet, contraxit tamen matrimonium, quod inter invitos non contrahitur, maluiſſe hoc videtur* = Secondo la legge Canonica il meto vizia le nozze *C. Veniens* 13. *& C. cum locum* 14 *X. de Sponſ.* = Il Regno in queſto ſegue la ſentenza canonica anzi, che la legge romana. Ed in verità (dice il Quintiliano) *nuſquam libertas tam neceſſaria, quam in matrimonio eſt; nam quis amare alieno animo poteſt?*

(7) Paull. *l. Si mulier* 21. §. 3. *ff. Quod met. cauſ. Si dos metu promiſſa ſit, non puto naſci obligationem; quia eſt veriſſimum, nec talem promiſſionem dotis ullam eſſe.*

(8) Papin. *l.* 85. *ff. de acquir. vel omit. Si metus cauſſa adeat aliquis hereditatem: fiet, ut quia invitus heres exiſtat, detur abſtinendi facultas.*

(9) Paull. *l. Si mulier* 21. §. 5. *ff. Quod met. cauſ. Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, quia quamvis, ſi liberum eſſet, noluiſſem, tamen coactus volui.*

ferma, tal volta fu vera, tal volta fu falsa: Dunque secondo la forza della legge romana la questione è sabbatina.

Nel Regno nondimeno, dove la legge romana così ha forza come è ricevuta, la questione difficilissima è già distrigata. Per due Decisioni del S. C. si raccoglie che ogni *lascio* è *nullo*, quando non è figlio della volontà piena. L'una è rapportata per (10) Matteo

(10) Afflict. *Decis. 69. n. 2. Quarto dicitur quantum ad legatum domus, quod domus non fuit in veritate legata per d. Catherinam: nam dicit Fr. Thomas confessor & Fr. Petrus & Antonella testes examinati, quod illa Catherina disponens de rebus suis cum confessore nihil dixit de domo, & postea maritus stabat super caput Catherinæ, & posuit faciem suam super faciem Catherinæ, & is requisivit rogando ipsam Catherinam ut vellet sibi domum relinquere, & ipsa nihil respondit, & Scipio dicebat*, scrive Notaro che mi lassa la casa: *& tandem Notarius eam interrogavit, & illa movebat caput: & tandem precibus importunis Scipionis quia per inganum & dolum intravit cameram, d. testatrix dixit quia sic. Et multæ aliæ conjecturæ adducuntur quod testamentum illud non fuit conditum de voluntate Catherinæ. Ex parte Scipionis ad convalidationem testamenti adducitur fides Notarii & septem testium, qui subscripserunt in testamento: unde præsumendum est pro testamento pro auctoritate notariatus ut in l. cum precibus C. de prob. ut dicit* Alex. *in 3. vol. conf. 33. & conf. 35. Item & testes qui dicunt, quod Catherina erat in recto sensu tempore testamenti: in quo testamento est clausula codicillaris, quæ operatur, quod videntur rogati heredes scripti,*

teo d' Affitto. Al marito Scipione Bozzuto fu tolto il legato ſol perchè alle prime preghiere la moglie non riſpoſe niente, quantunque alle ſeconde importune la moglie vinta aveſſe tardi riſpoſto un *sì* freddo: e ſarà dato al marito Lorenzo Pin-

gue

---

pti, ut ſi teſtamentum ſit minus ſolemne ſalvans legata in eo contenta, ut ſervetur mens teſtatoris, ut notatur in l. ex teſtamento C. de fideicom. cum aliis allegatis per Alexan. *in vol. 1. conſ. 26. & vol. 2. conſ. 42. & conſ. 152. & vol. 3. conſ. 17. & vol. 6. conſ. 31. Et ſi non valet ut teſtamentum in ſcriptis valebit ut teſtamentum nuncupativum ut dicit* Caſtro *in l. heredes palam ver. ſed an valebit ff. de teſtam. Fuit viſum omnibus DD. S.C. quod attenta fide Notarii & judicis & teſtium, qui ſubſcripſerunt, dictum teſtamentum ſit validum, praterquam ad legatum domus, ex quo d. legatum fuit factum per uxorem ob nimiam reverentiam mariti ſtantis ſuper ejus caput, & concurrentibus importunis precibus & blanditiis in damnum Franciſcelli patris. Unde ſicut actus reſcinditur ſtante metu reverentiali & metu verborum vel ſtantibus minis ut dicit* Bart. *in l. 1. §. Quæ bonorandæ ff. Quar. rer. actæ non dant. Abbas in c. cauſ. matrim. de Off. Deleg. ita etiam reſcinditur illud legatum metu reverentiali marito factum concurrentibus importunis precibus mariti in damnum alterius: nam iſta æquiparantur eſſe facta cum metu tyranni, vel ad ejus importunas preces, ut dicit* Innoc. *in C. petit. de jurejur. &* Bart. *in tract. de Tyran. in 6. quia preces iſtorum æquiparantur juſſui, ut dicit* Gloſ. *in l. 8. ff. quod juſſ.* Bald. *in l. Si neceſſitate C. de bon. quæ liber. & in l. Si mandata C. Quod cum eo. Et firmat* Ludov. *in l. penul. ff. de condit. ob turp. cauſ. Nec obſtat*

gue il retaggio, che la moglie negò sempre costantemente per 13. giorni con un nò sempre deciso? Al marito Scipione Bozzuto fu tolto il legato ſol perchè ritornò la ſeconda volta nella ſtanza della informa a fare ſenza violenza le maggiori preghiere: e ſarà dato il retaggio al marito Lorenzo Pingue, il quale fece credere che alla moglie non era conceduto di fare il teſtamento (11) ſenza il conſenſo del marito? Al marito Scipione Bozzuto fu tolto il legato quantunque non per timor grave o per dolo malo, ma per timor di riverenza e per preghiere importune lo ſi aveſſe procacciato: e ſarà dato il retaggio al marito Lorenzo Pingue, il quale per minaccie imperioſe accompagnate dalla violenza ſe l'ebbe eſtorto?

Fu-

ſtat quod preces importune non æquiparantur metui ut dicit Abb. *in c. cum inter regul. de elect. & in c. 2. quod metus canſ., niſi in Tyranno & in ſolito ducere minas ad effectum, ut etiam dicit* Alex. *3. vol. conſ. 16., quia dico quod preter quam in Tyranno importune preces non ſufficiunt ad faciendum contractum meticuloſum: ſed bene ſequitur quod quis dicatur compulſus mediantibus precibus dicit* Innoc. *in d. c. cum inter regul.; & ſic comprehenditur, quod non fuit libera & abſoluta voluntas teſtatricis relinquere domum marito, ſed ejus importune preces dederunt cauſam volitto.*

(11) Nel teſtamento ſta ſcritto, *col conſenſo, autorità, e preſenza del marito* = In fatti la inferma ne dubbitò, e ne chieſe conſiglio dal Confeſſore, ſe l' era dato di rivocare il teſtamento ſenza il conſenſo del marito.

Furono ſuperchi tre teſtimoni famigliari non teſtamentarj Fr. Tommaſo Fr. Pietro ed Antonella á far vano il teſtamento di Caterina Carafa fatto alle preghiere importune del marito Scipione Bozzuto nella concordanza de' teſtimoni teſtamentarj rogati ſolennemente: e quindici teſtimoni teſtamentarj (12) e famigliari non ſaranno baſtanti a far vano il teſtamento di Emanuella Maſtracchio eſtorto alle minaccie imperioſe del marito Lorenzo Pingue nella diſſonanza de' teſtimoni teſtamentarj non rogati ſolennemente? Ma a dichiarar *nullo* un teſtamento come eſtorto per violenza non baſta (hanno detto parecchi (13) interpreti) un qua-

(12) Nel tempo che ſopraggiunſero i teſtimoni, il Notajo, e 'l giudice a' contratti; la inferma non era ancora diſpoſta a fare il teſtamento; ſeguentemente i teſtimoni vennero non rogati: dunque il teſtamento è nullo ſecondo la *l. Hæc conſultiſſima C. de teſtam.* Carlant. de Roſa *pract. Decret. c.* 3 *n.* 44. *Quod ſi non conſtat; teſtes & notarium fuiſſe vocatos a teſtatore, & quod dictis ſignificaverit; quod voluit teſtari; teſtamentum nullum eſt. Quæ ſententia pro vera tenenda eſt, alioquin ſuggeſtionibus fraudibuſque, quæ quotidie in teſtamentis committantur, locus daretur; pro quibus evitandis, & Imperatores & Juriſconſulti leges & ſolemnitates comulaverunt*: Queſto è ſecondo la *l. 1. C. Qui teſtam. fac.*: ubi: *Teſtatoris mandato convocavit teſtibus & tabulario.*

(13) Ulpian. *l. metum* 5. *ff. Quod met. cauſ. Metus majoris malitatis*. Cajus *l. metum* 6. *ff. eod.* Il Barcolo cer-

qualunque timore, ſi vuole un timor grave che cada in uom coſtante: ed a provar pienamente, che l'atto onde il teſtamento venne procacciato fu figlio anzi della violenza che della libertà, ſi vuole una pruova manifeſta. Queſto è vero: ma ſe

---

cerca, *quæ coactio debet intervenire, ut quis incidat in edictum?* riſponde, *metus mortis, vel cruciatus corporis, vel alius metus qui induceret reſtitutionem per officium judicis.* Le leggi parlando del timor grave, parlano di morte, di battiture, di ſervitù *l. 3. l. 4. ff. Quod met. cauſ.* Non baſta il timor della infamia *l. 7. ff. eod. Nec timorem infamiæ hoc Edicto contineri Pedius ait.* E non ſolamente il timor dev'eſſer grave, ma in maniera che il mal minacciato non ſi poſſa ſchivar altramente. Ulpian. *l. 23. ff. eod. non eſt veriſimile compulſum in urbe inique indebitum ſolviſſe eum, qui claram dignitatem ſe habere præſendebat, cum potuerit jus publicum invocare & adire aliquem poteſtate præditum, qui utique vim eum pati prohibuiſſet.* Ma qual ajuto ſperar potea la donna gravemente inferma da un marito violento, allontanati i congiunti onde chiamar in ſoccorſo l'autorità pubblica? Il *meto* nondimeno o *grave* o *leggiero* è ſempre a proporzione, e di chi lo dà e di chi lo riceve. Baſta che il teſtator abbia detto ſeriamente di aver fatto il teſtamento per timore, onde ſi abbia il teſtamento per nullo. Menoch. *præſ. 11. n. 7. prima eſt conjectura, quando teſtator condito teſtamento, dixit, metu fuiſſe coactum.* Bart. *in l. ult. n. 14. ff. Si quis aliq.* Uber. *lib. 4. tit. 2. in conſtantiſſimum hominem ut habet text. ſuperlativum pro poſitivo evidenter uſurpans, quod etiam civiliter & comparative accipiendum, cujuſque hominis, qui ſe metum ait eſſe paſſum: utique majorem in viro*

quam

ſe ſi pon mente all'autorità delle coſe giudicate le quali (14) fanno un dritto certo dove la leg-

ge

quam in fœmina, in homini robuſto quam in ægro conſtantiam deſiderabimus = La pruova del delitto dev'eſſere manifeſta. *l. 6. C. de dol. mal. dolum ex indiciis perſpicuis probari convenit. l. 7. §. 10. ff. eod. niſi ex magna & evidenti calliditate. l. 23. ff. quod met. cauſ. hm. præſumptioni apertiſſimas probationes opponere.* Il Menoc. *Conſ.* 395. *n.* 8. *relati caſus tunc primum locum habeant, quando probibitio hæc vel coactio apertiſſimis probationibus probetur.* Il Tapia *deciſ.* 16. *n.* 28. *receptiſſimum eſt apud omnes Juriſconſultos probationes in hac materia eſſe debere luce meridiana clariores.* Il Card. de Luca *de Benef. diſc.* 65. *n.* 11. *recepta eſt propoſitio, ut probatio præſunptiva non admittatur in his quæ ſunt fundamentum actionis.* Et de Credit. *diſc.* 25. *n.* 3. *fieri debet per actus univocos non autem vagos & æquivocos. Et l.* 19. *C. de reivin. indicia certa, quæ non minorem, quam inſtrumenta, contineant fidem* Ma ſoggiugne *præſ.* 36. *n.* 16. dopo il Saliceto, il Bartolo, e 'l Baldo, *Et ad declarandam dubiam voluntatem teſtatoris duo teſtes ſufficiunt.* E non è manifeſta la pruova fatta a dimoſtrazione del dolo malo e del timor grave fatto alla moglie da Lorenzo Pingue?

(14) So che le Deciſioni vagliono poco, quando incontrano la reſiſtenza della legge chiara: ma ſo ancora, che le Deciſioni vagliono aſſai, quando la legge non è netta. Calliſtratus *l. Quæ ſit lon. Conſuet. Imperator noſter* Severus *reſcripſit, in* ambiguitatibus *quæ ex legibus proficiſcuntur, conſuetudinem aut rerum perpetuo ſimiliter judicatarum vim legis obtinere debere.* Juſtinian. *l. nemo* 13. *C. de Sent. & interloq.*

Cum

ge è dubbia, ſi comprende bene, che non ſi ri-
chiede nè tanto timor grave a far *nullo* un teſta-
mento, nè pruova tanto manifeſta a moſtrare il
delitto. A ſentimento del S. C. ſecondo la Deci-
ſione regiſtrata (15) dal Franchis, per la quale fu
tolto

Cum non exemplis, ſed legibus judicandum ſit. Gothof. *Gloſ. Si jus deficiat, tunc exemplis judicari poteſt.* Cu-
jac. *in tit. C. Quæ ſit lon. Conſuet. tom. 9. pag.* 1326.

(15) De Franch. *deciſ.* 180. *Maritum poſſe inducere uxo-
rem ad teſtamentum condendum in ejus beneficium, non
dubitatur, ex diſp. tex. in l. fin. C. ſi quis aliq. teſt. pro-
hib., non tamen proceda ille textus illatis per prius mi-
nis, vel verbetibus, ita* Cor. *ibi, vel concurrente dolo
ſecund.* Ang., *ibi quem refert & ſeqq.* Afflict. *deciſ. 69.
&* Dec. *in conſ. 489. in caſ. tert. col. v. ſolum ſupereſt.*
Guliel. Ben. *in repet. c. Raynutius in v. condidit gloſ.
2. n. 25. de teſt. Et propterea, cum in quadam cauſa,
in qua uxor virum inſtituerat in ſumma duc. 6000. &
plus fuiſſet oppoſitum d. text. in l. fin. fuit contra vi-
rum deciſum, concurrentibus ſubſcriptis dolum arguenti-
bus, videlicet jactantia viri in primo anno nuptiarum,
quod extra Regnum accedere volebat, repugnantia uxoris;
diſcordia inter eos ex hoc orta, ſedata poſtea tempore,
quo vir, & uxor cum procuratore viri intus quamdam
aulam de die viſi ſunt ingredi, immatura ſcriptura te-
ſtamenti, manu ejuſdem uxoris, modico tempore poſt ma-
trimonium contractum, & tempore, quo non de morte,
ſed de lætitia tractare debebant, dictatura ſcripturæ præ-
dictæ non mulieris, ſed docti viri, cauſa non concurren-
te imo ceſſante, ad viri inſtigationem diſceſſit a Civita-
te Neapolis, poſt ſcripturam prædictam tempore æſtivo,
adhuc valetudinaria exiſtente uxore, & præter peritorum
me-*

volto ad un marito il retaggio che avea estorto dalla moglie per dolose suggestioni, son bastanti le congetture urgenti a far piena la pruova del delitto; e son bastanti a far *nullo* il testamento le maniere dolose. E questo è vero per la gran ragio-

---

medicorum consilium; accessus ad propriam patriam viri non boni aeris ac tardato; vel denegato nuncio ad matrem, & fratres, de uxoris infirmitate; quos quotidie uxor quærebat, prædicta scriptura testamenti; quam in eodem testamento uxor dicit mensibus præteritis per eam confecti stipulata parum ante mortem; & viro quamvis infirmo, potenti in patria, nunquam cum ejus consanguineis ab eadem aula recedente, & muliere absque aliquo de suis extra proprios lares existente sub viri regimine. Et pro hac opinione fuerunt allegata dicta addentium ad d. cons. Decii 489., *quæ considerat* Menochius *cons.* 45. *resp.* 1. *vol.* n. 35. *v.* non obstat. *Qui concurrentibus subscriptis tantum, scilicet imbecillitate mulieris, existentia sub regimine viri; ac ipsius viri potentia, & dispositione intempestiva omnium bonorum in beneficium viri, tenens dispositionem textus d. l. fin. non procedere, prout etiam concurrentibus aliis dicit consuluisse* Hercul. *in l. si mihi, & tibi §. in lege col.* 5. *v.* 2. *lim. ff. de legat.* 1. *& quamvis prætenderetur aliqua ex prædictis non esse bene probata, dolumque non præsumi l. merito ff. pro socio, nihilominus stante in præsenti casu difficultate probationum, quia prædicta omnia, seu major pars gestabant in domo viri, in qua non aderant, nisi ejus consanguinei, & familiares; & indiscreta dispositione, S.C. credidit his probationibus ex congestis per* Jas. *in l. si quis ex argent. §. prætor ait ff. de edendo, etiam quia dolus per conjecturas probatur l. dolum C. de dolo. Con-*

ge-

gione, che da una parte queſti delitti ſon ſempre figli della notte oſcura, e dall'altra parte il teſtamento non è ſentenza giuſta, quando non è figlio della volontà piena. Ma in queſto caſo non è biſogno di tanta ricerca. La violenza fatta dal marito Lorenzo Pingue alla moglie Emanuella Maſtracchio e per timor grave e per dolo malo è pienamente provata per teſtimoni d'intera fama. Dunque Not. Lorenzo Pingue è indegno del retaggio eſtorto dalla moglie Emanuella Maſtracchio e per dolo malo e per timor grave. Ma il retaggio, che la legge abbia tolto all'indegno, il quale ſia per timor grave, ſia per dolo malo abbia fatta violenza al cittadino ſia a non fare il teſtamento per ſuo pro, ſia a fare il teſtamento a ſuo pro, s'apparterrà meglio al congiunto che al Fiſco, o meglio al Fiſco che al congiunto? gran queſtione!

CAP.

gerit concordia Boer. *deciſ.* 101. *per tot. in* 1. *p. quæ conjecturæ ex prædictis magnæ erant in præſenti cauſa deciſa die* 17. *Jan.* 1578. *Dom. de Bottis Commeſſ., Caro Actuario, & deinde dum eſſet reclamatum fuit ſententia prædicta confirmata in Regio Collaterali Conſilio.*

CAP. II.

Secondo l' Editto di Aleſſandro fa luogo al congiunto non al Fiſco quegli che faccia violenza al cittadino a fare il teſtamento a ſuo pro.

CHi diſtingue dimoſtra (dice Ariſtotele). Perchè Triboniano ha confuſo tutto (1) è nata la diſſonanza tra gli Scrittori. A ſentimento delli più dotti interpreti nondimeno è da por gran differenza tra colui che per ſuo pro abbia fatta violenza al cittadino a non fare il teſtamento, e colui che al cittadino abbia fatta violenza a fare il teſtamento a ſuo pro. Ed in verità nel primo caſo la giuſtiſſima legge romana pronunzia una pena ben giuſta; perciocchè toglie come ad indegno al ſucceſſor maligno il retaggio che il defunto, il quale volea fare il teſtamento, faceva viſta di non volergli laſciare il retaggio inteſtato. Nel ſecondo caſo la decantata giuſtizia della legge ro-

(1) Triboniano confondendo l'Editto di Adriano coll' Editto di Aleſſandro, che ſon ben diverſi tra loro, ha ſcritto. *l. 1. pr. ff. Si quis aliq. teſt. prob. Divus* Hadrianus *conſtituit denegari ei debere actiones, denegatiſque ei actionibus Fiſco locum fore. Et l. 2. §. 2. ff. eod. Hereditas caduca fiat. Et l. 3. ff. eod. quod teſtamento fuerat datum auferendum. Et l. 2. C. eod. velut indignas perſonas ſucceſſionis compendio removeri.*

mana fatta già empia torrebbe la eredità al congiunto non per suo vizio, ma per delitto d'altrui ingiustissimamente. Questa differenza è nettamente indicata dalla legge. Altra è la pena imposta per l'Editto di Adriano, onde il retaggio tolto all'indegno è dato al Fisco. Altra è la pena pronunziata per l'Editto di Alessandro, onde il retaggio tolto all'indegno non è negato al congiunto.

Io quì parlo dell'Editto di Alessandro, per lo quale vien tolta come ad indegno la eredità a colui che abbia fatta violenza al cittadino a fare il testamento a suo pro. Alessandro non ha detto per lo suo Editto, che la eredità tolta come ad indegno a colui che abbia fatta violenza al cittadino a fare il testamento a suo pro, si attiene al Fisco. *Civili disceptationi* (sta (2) scritto) *crimen adjungitur si testator non sua sponte testamentum fecit, sed compulsus ab eo qui heres esse institutus, vel a quolibet alio quos noluerit, scripsit heredes.* E come dir lo potea? la giustissima legge romana non porta in pace, che altri per lo delitto d'altrui porti pena. Il Fisco non succede (3) che o-

per

(2) Alex. *l.* 1. *C. Si quis aliq. test. prob.*

(3) Il Fisco non è invitato, che spenti tutti i congiunti, ed anco il marito e la moglie *C. Und. vir. & ux.* E non confisca che per lo delitto di Stato commesso dall'ascendente, e non dal laterale *ff. de Bon. damn.* Quale è quì il delitto di un defunto, cui sia stata fatta violenza, sia per timor grave, sia per dolo malo, a fa-

per lo delitto del defunto o per lo difetto del ſucceſſore. Io non nego, che in queſto punto di controverſia è grande la diſſonanza tra gl' interpreti. Molti ſono al pro del Fiſco: e ſono al pro del congiunto moltiſſimi. Qualunque è nondimeno la lor ſentenza: queſto è vero ſenza dubbio, che la giuſtiſſima legge romana ſarebbe empia, quando nel caſo dell'Editto di Aleſſandro negaſſe in grazia del Fiſco al congiunto il retaggio tolto all'indegno, il quale abbia fatta violenza a fare il teſtamento a ſuo pro. Quì parlo di quelli che ſono per l'erede legittimo. Parlerò poi di quelli che ſono per lo Fiſco. E moſterrò, che così gli uni come gli altri hanno trovata la verità quando hanno fatta la diſtinzione, e quando la diſtinzione non hanno fatta ſon caduti nella menzogna. Il teſtamento (hanno detto (4) quelli che difendono la ragion

a fare un teſtamento, onde abbia luogo la confiſcazione? Qual è quì il delitto dell'erede legittimo, onde per la violenza fatta da altri al defunto ſia per dolo malo, ſia per grave timore, gli venga tolta dal Fiſco la eredità come ad indegno?

(4) Giovanni da Imola fu il primo, che tenne la ſentenza al pro dell'erede legittimo; e la ſua ſentenza è ſtata così approvata, che non ſi è mai giudicato in contrario. Son molti gli argomenti e ſon ben fondati. Il primo ſulla *l.* 1. *ff. de teſtam.* Il ſecondo ſulla *l. Stipulatio hoc modo ff. de verb. obl.* Il terzo ſulla *l. illa inſtitutio ff. de hered. inſtit.* Il quarto ſulla *l. heredes palam §. in teſtamentis. ff. de teſtam.* Il quinto ſulla *l.* 1. *C. Si*

dell'erede legittimo) è una giusta sentenza intorno a quello che il testator voglia che si faccia de' beni suoi dopo la morte. E la sentenza dove non è libera non è giusta. Più. La promessa fatta liberamente d'istituire erede alcuno non val nulla. E come valer può il testamento estorto per violenza? Più. La istituzion dell'erede non può

Si quis aliq. = A Giovanni da Imola fanno eco. Il Giasone *ad l.* 1. *&* 2. *C. Si quis aliq.* Il Barry *lib.* 1. *tit.* 9. *n.* 10. Il Carpzov. *Conſt.* 5. *Defin* 6. Il Vasquio *de ſucc.* §. 17. *n.* 6. Il Bacchov. in Weſemb. *b. tit. qui dicit iniquum ſi agnatus inſons alterius facto ſcelerato graveretur*, Il Clar. §. *teſtam. q.* 79. Il Pantſchem. *lib.* 2. *q.* 22. Il Regnerio ab Oſterga *Conſ. Belg. tit.* 34. *Si quis aliq. Cum libera debeant eſſe ultima elogia l.* 1. *C. de Sacroſ. Eccl. recte reſcriptum eſt in d. l.* 1. *crimen commiſſum eſſe, quod hodie a Fiſco puniendum pœna pecuniaria, ſed nequaquam ei adjudicanda hereditas, ſed heredibus ab inteſtato ut latius b. t. ff. Hinc & ipſi heredes ab inteſtato qui teſtatorem impediverunt quominus hunc vel illum heredem inſtitueret, recte removeruntur a ſucceſſionis compendio, ſed deberent propterea puniri ut ſupra, ſed Fiſco excluſo, ille heres erit, quem teſtator heredem eſſe voluit, ut notavi latius ap.* Peretium *ad b. t.* = Il Voet *Com. lib.* 29. *ff. t.* 6. *n.* 4. *Moribus hodiernis, ſi quis aliquem teſtari prohibuerit vel coegerit, tantum læſis ex ea coactione tenetur ad id quod intereſt, nec aliam pœnam præſtat, niſi vis atrocior, aut quid ſimile concurrat, quod judicis arbitrio coercendum foret, uti vult* Groenewegen *ad l.* 2 *C. b. t. quæ admitti poſſunt, ſi is, qui ex impedimento teſtandi aut coactione hereditatem*

habet,

può eſſer dipendente dall' arbitrio d' altrui; e dall' arbitrio d' altrui dipende il teſtamento eſtorto per metο. Più. I teſtimoni coatti e non rogati fanno nullo il teſtamento. E la volontà coatta del teſtatore farà il teſtamento ſaldo? Più finalmente. E ci è coſa più ſconcia di queſta che altri porti danno per lo delitto d' altrui? Riſpondono (5) quì

habet, etiam ab inteſtato debuerit defuncto heres eſſe; alioquin magis eſt, ut hereditas cogenti ablata heredibus ab inteſtato vel priori ſcriptis teſtamento cedere debeat, teſſante eo jure, quo indignis ablata, Fiſco cedunt Carpzov. *defin. for. p.* 3. *Conſt.* 5. *def.* 16. = Il Perezio *prælec. in lib.* 6 *C. tit.* 34. *Moribus hodiernis hoc delictum impeditivæ coactionis teſtamenti non tanta ſeveritate plectitur, etenim id quod aufertur illi qui coegit, attribuitur illis qui habituri erunt ab inteſtato; & quod illè aufertur qui impedivit teſtari, cedit, quibus defunctus videtur teſtamento relicturus; & ita non raro judicatum refert* Ludovicus Charondas *lib.* 7. *c.* 3. *Repet.* Giulio Claro §. *fin. q.* 79. *n.* 9. *Compellens aliquem teſtari criminaliter punitur arbitrio judicis ita dicit* Gl. *in l.* 1. *in verb. Crimen C. Si quis aliq. teſt. prob. Tu vero dic, quod in tali coactione ſi intervenerit violentia cum armis & tunc puniendus eſt pœna l. Jul. de vi publ., aut facta eſt violentia ſine armis & puniendus eſt pœna l Jul. de vi priv. aut non intervenerit violentia, ſed ſolus metus & tunc punitur arbitrio judicis: & ita in d. art. diſtinguunt Doctores, ut atteſtatur* Jacob. de Sancto Georgio *in d. l.* 1. *n.* 4. = Il Rubeo *in repet.* §. *morte n.* 222. *ff. de op. nov. nunc.*

(5) Il Fachin. *Contr. jur. lib.* 10. *c.* 15. *Nec hoc eſt abſur-*

li fautori del Fisco, *il danno sarà rifatto dal reo*. E se il reo non può (rispondo io) come sarà il danno ristorato? Questi argomenti, no 'l nego, montano poco, quando sono applicati nel caso, che l'erede legittimo faccia violenza al cittadino, perchè non faccia testamento per suo pro; ma vagliono (6) assai quando fiasi fatta violenza al cittadino perchè faccia il testamento a suo pro: per la ragione: che nel primo caso porta giustamente la pena del delitto il delinquente senza danno del legittimo successore, nel secondo caso porta la pena l'innocente successore per lo delitto della violenza che altri abbia fatta al defunto. E' vero, che la violenza fatta al cittadino sia per grave timore sia per dolo malo a fare il testamento a suo pro è un delitto a sentimento della leg-

ge,

---

surdum; quia legitimi heredes actionem habent ad interesse adversus eum qui vim intulit: arg. l. Lucius §. Sempronia de leg. 2. & l. Si quis affirmaverit §. 1. ff. de dol. & l. pen. C. eod.

(6) Il Brunnem. *ad l. 1. C. Si quis aliq. test. prob. Quod de Fisco dicitur quamvis communiter ad utrumque casum extendatur; rectius tamen restringitur ad eum casum, quando quis testatorem quominus testaretur prohibuit: nam l. 1. ff. h. t. & l. 2. C. eod. de prohibitione loquitur: & in l. 1. C. h. t. quæ de compulsione loquitur, nihil dicitur de Fisco; nec est eadem ratio in prohibente & cogente; & in casu coactionis testamentum est ipso jure nullum. l. 20. §. fin. ff. Qui testam. Et sic hoc casu nullum Fisco locum relinquimus, cum præsertim in casu dubio contra Fiscum pronunciandum sit.*

ge, *civili diſceptationi crimen adjungitur*: ma non ogni delitto mena alla pena della confiſcazione. La legge (7) ha miſurati i gradi delli delitti: ſe la violenza è fatta colle armi alla mano, il reo è punito in una maniera: ſe ſenza le armi, è punito in altra maniera: ſe per timor grave, in altro modo: non mai però colla confiſcazione, e molto meno ſarà punito l'innocente per lo delitto del reo. Dunque è manifeſtamente vero, che per la decantata giuſtizia della legge romana, la quale non porta in pace, che altri porti pena per lo delitto d'altrui, ſecondo l'Editto di Aleſſandro fa luogo al congiunto non al Fiſco quegli, che abbia fatta violenza al cittadino ſia per timor grave ſia per dolo malo a fare il teſtamento a ſuo pro. Ma innanzi.

(7) Si rilegga la *not.* 4. *in fin. pag.* 29.

CAP. III.

Secondo l'Editto di Adriano fa luogo al Fiſco non al congiunto quegli che per ſuo pro abbia fatta violenza al cittadino a non fare il teſtamento.

ESTorto il teſtamento per timor grave (1) la donna, come è già detto, eſclamò per tredici giorni, *io mi muojo dannata, perciocchè ſono ſtata coſtretta a fare un teſtamento ingiuſto a benefizio di mio marito a danno de' miei nipoti*. Il marito per tredici giorni usò tutt'i modi indegni, onde allontanati i congiunti il teſtamento non foſſe rivocato. Queſto è il caſo (hanno detto (2) i fautori

(1) Quello che è detto del teſtamento fatto per *meto*, ſta detto ancora del teſtamento eſtorto per *dolo*. Di *dolo* e di *meto* ſi parla nel *tit. Si quis aliq. teſt. prob. l.* 1. *l.* 2. *l.* 3. *ff.* Notano i Dottori, che vaglia meno il teſtamento fatto per *meto*, che il teſtamento eſtorto per *dolo*: per la ragione, che il *meto* offende la volontà, il *dolo* inſidia l'intelletto. Tapia *deciſ.* 16. *n.* 20. *Qui allegat dolum præſupponit in eo; qui dolo inducitur, intellectum obcæcatum machinationibus & ſuaſionibus, ſed voluntatem liberam manere: qui vero allegat metum præſupponit actum contrarium voluntati, & quod quis non faceret, ſi liberum eſſet arbitrium*: Nor. Pingue per *meto* ha fatto fare il teſtamento a ſuo pro. Nor. Pingue per *dolo* non ha fatto rifare il teſtamento per ſuo pro.

(2) Gli Scrittori, che tengono la ſentenza al pro del Fi-

ri del Fiſco) onde s' abbia anzi il Fiſco che il congiunto il retaggio tolto all' indegno.

Queſta è ſenza dubbio la ſentenza della legge: ma queſta ſentenza non è pienamente ricevuta. Io qui parlo dell' Editto di Adriano, per lo quale vien tolto come ad indegno il retaggio a colui che per ſuo pro abbia fatta violenza al cittadino, ſia a non fare, ſia a non rifare il teſtamento. Sta (3) ſcritto: *Qui dum captat hereditatem legitimam, vel ex teſtamento, probibuit teſtamentarium introire, volente eo facere teſtamentum, vel mutare: Divus Hadrianus conſtituit, denegari ei debere actiones, denegatiſque ei actionibus, Fiſco locum fore.* Nelli due caſi, che ſono per queſto Editto indicati, è ben giuſta la ſentenza, onde più toſto al Fiſco che al congiunto ſia dato il retaggio tolto all' indegno. Infatti, chi è che faccia violenza al cittadino od a non fare il teſtamento, od a non rifare il teſtamento? ſicuramente, o l'erede preſunto, o l'erede teſtamentario, che ſperano a buon dritto il retaggio, ſia per ſucceſſione legittima, ſia per

Fiſco, ſono. Bart. *in l.* 3. *n.* 12. *ff. Si quis aliq. teſt. prob.* Bald. *in l.* 1. *C. eod.* Paul. de Caſtr. *in l.* 1. *C. eod.* Salic. *in l.* 1. *C. eod.* Corn. *in l.* 1. *C. eod.* Aret. *in l.* 1. *ff. de teſtam.* Menoch. *de Arbitr. lib.* 2. *cent.* 4. *cauſ.* 395. Pereg. *de jur. Fiſ. lib.* 2. *tit.* 6. Cujac. *in tit. C. Si quis aliq. teſt. prob. tom.* 9. Duaren. *ff. tit. eod.* Fabr. *de err. dec.* 39. *err.* 3. Wiſemb. *in tit. C. Si quis aliq. teſt. prob.*

(3) *L.* 1. *ff. Si quis aliq. teſt. prob.*

ſucceſſione teſtamentaria. E nell' un caſo e nell' altro ſta ſempre bene, che s' abbia anzi il Fiſco che il congiunto il retaggio; per la gran ragione, che come l' indegno ſucceſſore no 'l perde a torto, così il congiunto lontano no 'l prende a dritto. Il ſucceſſor preſunto ſia per ſucceſſione legittima ſia per ſucceſſione teſtamentaria, il quale abbia fatta violenza, ſia a non fare, ſia a non rifare il teſtamento, non perde a torto il retaggio; perciocchè il cittadino, il quale volea o fare o rifare il teſtamento, ben chiaramente moſtrava di non voler erede, nè il vicino ſucceſſor legittimo, nè il primo erede teſtamentario. Il congiunto lontano per contrario, nel caſo dell' Editto di Adriano, per lo quale il retaggio caduco è dato al Fiſco, non acquiſtando il retaggio tolto all' indegno non porta danno; perciocchè il danno (4) non ſta poſto nel non acquiſto della roba altrui, ma nella perdita della roba propria. La coſa non ſta così nel caſo dell' Editto di Aleſſandro; per lo

(4) Il danno non conſiſte nel non acquiſto della roba altrui, ma nella perdita della roba propria; e queſto è vero per molti luoghi della legge. Ulpiano parlando di quelli che ripudiano la eredità, dice che non fanno danno a' creditori: *l. 6. §. 2. ff. Que in fraud. cred. Qui repudiavit hereditatem vel legitimam vel teſtamentariam non eſt in ea cauſa, ut huic Edicto locum faciat: noluit n. acquirere, non ſuum proprium patrimonium diminuit.* Molti altri luoghi ſono indicati dal Rodoer. *ad* Marin. *lib.* 1. *c.* 244.

lo quale è tolto il retaggio all' indegno, che abbia fatta violenza al cittadino a fare il teſtamento a ſuo pro; perciocchè non volendo il cittadino nè fare, nè rifare il teſtamento, faceva ben manifeſtamente comprendere, che amava di laſciare il retaggio o al vicino ſucceſſor legittimo, o al primo erede teſtamentario. E dove in queſto caſo il retaggio tolto all' indegno fatto caduco ſi deſſe anzi al Fiſco, che al congiunto, la pena tornerebbe tutta a danno dell' innocente, il quale per delitto non ſuo reſterebbe voto della roba legittimamente acquiſtata.

Per le coſe già dette innanzi queſto è vero ſenza dubbio, che come fa luogo anzi al Fiſco che al congiunto quegli, che per ſuo pro abbia fatta violenza al cittadino o a non fare o a non rifare il teſtamento; così quegli, il quale abbia fatta violenza al cittadino a fare il teſtamento a ſuo pro, fa luogo anzi al congiunto che al Fiſco. E pure queſta ſentenza, che ſegna (5) i giuſti confini tra li contendenti, non piace a tutti egualmente. Altri dice, tutto al Fiſco così nel caſo dell' Editto di Aleſſandro, come nel caſo dell' Editto di Adriano. Altri dice, come nel caſo dell' Editto di Adriano, così nel caſo dell' Editto di

(5) Gli Scrittori troppo impegnati e per l'una parte e per l'altra, non ſi ſon ricordati della ſentenza di Orazio, *Sunt certi denique fines, quos ultro citroque noſcin conſiſtere rectum.*

Aleſſandro tutto al congiunto. La forza nondimeno delle Deciſioni già innanzi indicate moſtra, e che ſon ben leggieri gli argomenti degli uni, e che gli argomenti degli altri ſon ben gravi. E ci è coſa più ſconcia di queſta, che altri porti pena per lo delitto di altrui? Il Caſtro (6) dice: ſe alcuno facoia violenza al cittadino a fare il teſtamento a ſuo pro, il teſtamento eſtorto, ſia per timor grave ſia per dolo malo, è *valido*. Queſto teſtamento non reſcinde che il Fiſco in pena del delitto. Dunque il retaggio tolto all' indegno ſi attiene anzi al Fiſco, che al congiunto. Ma non è pienamente vero, nè che a ſentimento della legge la volontà coatta è volontà; nè che l'Editto di Aleſſandro reſcinde l'atto anzi a comodo del Fiſco, che a vantaggio del congiunto. Il Baldo (7) parla altramente: non è (dimanda) una ſcelleragine, che altri reſti voto del retaggio per.

(6) Paul. de Caſtr. *in l.* 1. *C. Si quis aliq. teſt. prob. Coegiſti Titium ad inſtituendum te heredem, cum ipſe vellet me inſtituere, vel decedere inteſtatus, valet inſtitutio.* E quindi conchiude, *la eredità tolta all' indegno s' appartiene al Fiſco.*

(7) Bald. *in l.* 1. *C. Si quis aliq. teſt. prob. Quæro hic, quomodo potui præjudicare venientibus ab inteſtato? Reſp. Poſtquam ſum inſtitutus, nullus eſt qui me præcedat. Sed ex hoc inſurgit iniquitas, quia facto meo privo venientem ab inteſtato? Reſp. Non conſtat, quod teſtator voluerit venientes ab inteſtato inſtituere, vel quod voluerit inteſtatus decedere.*

per lo delitto di altrui? nò (risponde) non si fa, se colui, cui fu fatta la violenza a fare il testamento, avea volontà di fare erede anzi il vicino che il lontano, o più tosto l'amico che il congiunto. Ma questo vaniloquio è senza fondamento: perchè fu fatta la violenza a fare il testamento si sa, che il cittadino non amò di fare erede l'indegno: perchè non ha fatto in fatti il testamento di piena volontà si sa; che il cittadino (8) amò di aver erede anzi il congiunto che il Fisco. L'Einecio per (9) contrario dopo il Giasone, dopo l'Imola, e dopo molti autori per argomenti meglio fondati ha detto, che il testamento

(8) La legge misura i gradi della successione co' nodi dell'amore. *Nov.* 118. E per questo si sa, che dove non è testamento succede anzi il congiunto, che il Fisco.

(9) Heinn. *part.* 5. *tit.* 5. *de S. C. Sylan. & Claud. Quor. test. ne aperiant.* §. 114. *Cumque testamentum vi & metu extorqueri a testatore nequeat, consequens est, quod si quis coactus condidit testamentum, testamentum ipso jure nullum sit: adeoque Fisco hic non sit locus, sed redeat ad causam intestati. l.* 155. *ff. de reg. jur.* = Jacob. Cramer. *Discept.* III. *posit.* 7. *Testamentum metu factum est ipso jure nullum, cum voluntas metu illata excluſa censeatur. arg. l.* 20. *ff. Qui testam.* §. *fin. l. qui in alien.* 6. §. *ult. ff. de acq. vel omit. l.* 1. *C. de Sacroſ. Eccl., ubi, in testamentis liber ſtilus, & libera voluntas. item arg. C. veniens* 13. *& C. cum locum* 14. *X. de Sponſ. Imol. in l.* 1. Jaſon. *in l.* 1. *C. Si quis aliq. test. prob.*

to eſtorto ſia per timor grave ſia per dolo malo è *nullo*. Il *dolo* inſidia l'intelletto. Il *meto* offende la volontà. E poichè non è mai giuſta la ſentenza figlia o dell'intelletto cieco o della volontà ſerva, ſegue, che il teſtamento non è teſtamento, perchè non è la giuſta ſentenza del teſtatore.

In tanta diſſonanza di ſentimenti non ſarà giuſta la ſentenza di quelli, che hanno ſegnati i confini ed all'Editto di Adriano onde il retaggio tolto all'indegno, il quale abbia fatta violenza per *dolo* a non rifare il teſtamento, ſia dato al Fiſco; ed all'Editto di Aleſſandro, onde il retaggio tolto all'indegno, il quale abbia fatta violenza per *meto* a fare il teſtamento, non ſia negato al congiunto? Ma perchè (ſi cercherà quì) ſarà la controverſia preſente deciſa più toſto per l'Editto di Aleſſandro, che per l'Editto di Adriano, quando Not. Lorenzo Pingue (10) ha peccato, e contro l'Editto di Adriano, e contro l'Editto di Aleſſandro?

CAP.

---

(10) Nel teſtamento (come è detto già) ſta ſcritto, *coll' autorità preſenza e conſenſo del marito*. Queſta parte del teſtamento moſtra e 'l *meto* e 'l *dolo*. Moſtra il *meto*; perciocchè la donna non diſpoſta nella preſenza del marito faceſſe il deſio del marito. Moſtra il *dolo*; perciocchè fece comprendere alla donna, che ſenza il conſenſo del marito non avea l'arbitrio di diſporre de' beni ſuoi a ſuo modo. Fu un tempo negato alle donne di fare il teſtamento ſenza la preſenza e ſenza il conſenſo del tutore. Ulp. *Frag. tit.* 20. §. 13. Cic. pro Cecin. *c.* 6. Heinn. *Com. ad l. Jul. & Pap. lib.* 2. *c.* 11. ma queſto andò in diſuſo, toſtocchè le donne uſcirono della perpetua tutela.

CAP. IV.

Fa luogo al congiunto non al Fiſco quegli che abbia fatta violenza al cittadino ed a non fare il teſtamento ed a non rifare il teſtamento.

COme è già detto innanzi gran diſtanza paſſa tra colui che per ſuo pro abbia fatta violenza al cittadino a non fare il teſtamento, e colui che al cittadino abbia fatta violenza a fare il teſtamento a ſuo pro. Nel primo caſo dando l' Editto di Adriano anzi al Fiſco che al congiunto il retaggio tolto all' indegno puniſce (1) a buon dritto l' attentato nel reo ſenza danno dell' innocente, il quale non acquiſtando il retaggio che la legge non gli dà non porta danno. Nel ſecondo caſo dando l' Editto di Aleſſandro anzi al congiunto che al Fiſco il retaggio tolto all' indegno puniſce (2) l' attentato nel reo a miglior dritto ſenza danno dell' innocente, il quale per lo delitto d'al-

(1) L' Editto di Adriano dando il retaggio al Fiſco non fa danno al congiunto, perchè puniſce il proibente cui ſarebbe ſpettato il retaggio ſe non aveſſe proibito o di fare o di rifare il teſtamento.

(2) L' Editto di Aleſſandro ſe deſſe al Fiſco il retaggio tolto all' indegno punirebbe l' attentato del reo nel congiunto innocente. Quello che la decantata giuſtizia della legge romana non porta in pace.

d' altrui non reſta voto del retaggio che la legge non gli nega. Queſta è la ſentenza (3) la più conſonante ed all' Editto di Adriano onde il retaggio tolto all' indegno è dato anzi al Fiſco che al congiunto; ed all' Editto di Aleſſandro, onde è dato anzi al congiunto che al Fiſco il retaggio tolto all' indegno. Ed in verità; dove la legge così nel caſo dell' Editto di Aleſſandro, come nel caſo dell' Editto di Adriano, deſſe anzi al Fiſco che al congiunto il retaggio fatto caduco, la decantata giuſtizia della legge romana fatta empia farebbe anzi l'innocente che 'l reo berſaglio della pena.

Ma ſi laſci ſtar queſto. E' già parlato aſſai, e dell' Editto di Adriano onde il retaggio tolto all'indegno è dato al Fiſco, e dell' Editto di Aleſſandro onde è dato al congiunto il retaggio tolto all' indegno. Il caſo preſente (ſi può dir quì) è com-

(3) Queſta ſentenza è la più conſonante alla legge. Il Brunn. *ad l. 1. C. Si quis aliq. teſt prob. Quod de Fiſco dicitur quamvis communiter ad utrumq. caſum extendatur, melius tamen reſtringitur ad eum caſum, quando quis teſtatorem, quominus teſtaretur, probibuit; nam l. 1. ff. b. t. & l. 2. C. eod. de probibitione loquitur. Et in l. 1. C. b. t. quæ de compulſione loquitur, nil dicitur de Fiſco. Nec eſt eadem ratio in probibente, & cogente. Et in caſu coactionis teſtamentum eſt ipſo jure nullum. l. 20. §. fin. ff. Qui teſtam. Et ſic hoc caſu nullum Fiſco locum relinquimus, cum præſertim in caſu dubio contra Fiſcum pronunciandum ſit.*

è complicato. Not. Lorenzo Pingue ha fatta violenza alla moglie a fare il teſtamento a ſuo pro. Not. Lorenzo Pingue ha fatta violenza alla moglie a non rifare il teſtamento per ſuo pro. E chi dirà, che la controverſia ſtarà meglio deciſa per l'Editto di Aleſſandro onde al congiunto e non al Fiſco ſia dato il retaggio tolto all'indegno; e non per l'Editto di Adriano onde al Fiſco e non al congiunto il retaggio tolto all'indegno non ſia negato? Quantunque il caſo preſente (ſi riſponde quì) ſia complicato; e perchè Not. Lorenzo Pingue ha fatta violenza alla moglie a fare il teſtamento a ſuo pro; e perchè Not. Lorenzo Pingue ha fatta violenza alla moglie a non rifare il teſtamento per ſuo pro: pure la controverſia ſarà anzi deciſa per l'Editto di Aleſſandro onde al congiunto non ſia negato il retaggio tolto all'indegno, che per l'Editto di Adriano onde il retaggio tolto all'indegno ſia dato al Fiſco. E che la coſa ſta così come è detto ſon manifeſti gli argomenti. L'Editto di Adriano (4) ſta ſcritto contro coloro, i quali ſperando *legittimamente* il retaggio, ſia per ſucceſſione teſtamentaria, ſia per ſucceſſione legittima, abbiano fatta violenza al cittadino o a non fare

(4) *L. 1. ff. Si quis aliq. teſt. prob. Qui dum captat hereditatem legitimam vel ex teſtamento, prohibuit teſtamentarium introire, volente eo facere teſtamentum, vel mutare: Divus* Hadrianus *conſtituit, denegari ei debere actiones, denegatiſque ei actionibus, Fiſco locum fore.*

fare il teſtamento o a non rifare il teſtamento, onde lor non ſia tolto il retaggio, al quale ſembrano *legittimamente* invitati. Quelli, i quali hanno fatta violenza al cittadino a fare il teſtamento a lor pro non ſperano *legittimamente* il retaggio eſtorto ſia per dolo malo ſia per timor grave. Dunque la controverſia preſente complicata non ſarà deciſa ſecondo l' Editto di Adriano, quantunque Not. Lorenzo Pingue abbia fatta violenza alla moglie a non rifare il teſtamento già fatto e per dolo malo e per timor grave. Più. Come è già moſtrato innanzi, ſecondo la ſentenza degl' interpreti di miglior ſenno, l' Editto di Adriano dà al Fiſco il retaggio tolto all'indegno, per la ragione, che il retaggio ſpetterebbe all'indegno, non al congiunto, ſe non aveſſe peccato contro l' Editto; l' Editto di Aleſſandro (5) dà al congiunto il retaggio tolto all'indegno non al Fiſco, per la ragione che l' Editto di Aleſſandro non vuole ravvolto l'innocente nel delitto del reo. In queſto caſo, nel quale ſta fatta violenza, ed a fa-

(5) Alex. *l.* 1. *C. Si quis aliq. teſt. prob. Civili diſceptationi crimen adjungitur ſi teſtator non ſua ſponte teſtamentum fecit, ſed compulſus ab eo, qui heres eſt inſtitutus, vel a quolibet alio, quos voluerit, ſcripſit heredes.* L' Editto di Aleſſandro non invita il Fiſco. E quantunque ſia un delitto la violenza che ſi faccia a procacciare un retaggio, pur queſto delitto non è punito colla confiſcazione; ma ſi bene *l. Jul. de vi priv. & l. Jul. de vi publ.*

a fare il teſtamento, ed a non rifare il teſtamento, il delitto è tutto dell' indegno, la pena ſarebbe tutta del congiunto. Dunque la controverſia preſente complicata ſarà deciſa ſecondo l' Editto di Aleſſandro, quantunque Not. Lorenzo Pingue abbia fatta violenza alla moglie a non rifare il teſtamento già fatto, e per dolo malo, e per timor grave. Ma (ſi dirà qui) la controverſia ſtarà meglio deciſa per l' Editto di Adriano onde il retaggio tolto all' indegno ſia del Fiſco; che per l' Editto di Aleſſandro, onde ſia del congiunto il retaggio tolto all' indegno: per la ragione, che dove Not. Lorenzo Pingue non aveſſe fatta a D. Emanuella Maſtracchio violenza a non rivocare il teſtamento, che avea già innanzi eſtorto per *dolo* e per *meto*, il retaggio gli ſarebbe pervenuto per la forza delli patti nuziali. Queſto (riſponde D. Marianna Maſtracchio) è detto a caſo, e ſenza fondamento. Perchè Lorenzo Pingue fece violenza alla moglie a fare il teſtamento a ſuo pro, quando il retaggio gli foſſe toccato per la forza de' patti nuziali? Dunque per la ſua ſentenza i patti nuziali non erano baſtanti a farlo erede. Ed in verità la *conſuetudine* (6) non fanzio-

(6) Si dice che ſia conſuetudine in Cerreto, per la quale il marito; che è ſtato in matrimonio per tre anni con la moglie, morendo la moglie ſia con figli ſia ſenza figli, acquiſta tutta la dote. E ci è coſa più ſconcia

zionata, non coſtringe, come coſtringe la legge, li contraenti, quando ſi ſieno ſottopoſti alla Conſuetudine ſenza comprenderne la forza.

Al riſchiaramento delle coſe già dette aggiugne gran lume il Reſcritto di Diocleziano, il quale regnò e dopo che Adriano e dopo che Aleſſandro aveano regnato gran tempo innanzi. Sta (7) ſcritto. *Eos qui ne teſtamentum ordinaretur impedimento fuiſſe moſtrantur, velut indignas perſonas a ſucceſſionis compendio removeri, celeberrimi juris eſt.* Dalle coſe che dice Diocleziano, e dalle coſe che Diocleziano non dice, naſcono gran conſeguenze. E' un gius ſtabilito (dice Diocleziano) che colui il quale abbia fatta violenza al cittadino a non fare il teſtamento, è indegno del retaggio. Ma non dice Diocleziano che il retaggio tolto all' indegno, il

---

cia di queſta? Queſta conſuetudine, che ſi allega (ſecondocchè è provato pienamente ſull' *art.* 7. *fol.* 44.) non porta altra autorità che un *placet* dell' Ill. Poſſeſſore della Contea di Cerreto. L'uſo poi di queſta conſuetudine non ha altramente la ſua forza in quelle contrade, che quando n'è fatta piena ricordanza nelli patti nuziali. Nelli patti nuziali tra li d. D. Lorenzo Pingue, e D. Emanuella Maſtracchio queſta eſpreſſa dichiarazione non ſta fatta. E quindi ſegue chè per la forza de' patti nuziali non potea D. Lorenzo Pingue agognare al retaggio. Infatti D. Lorenzo Pingue volle procacciarlo e per dolo malo e per grave timore, fatta alla moglie la violenza ed a fare, ed a non rifare il teſtamento.

(7) Diocl. *l.* 2. *C. Si quis aliq. teſt. prob.*

il quale al cittadino abbia fatta violenza a non fare il teſtamento, ſi attenga anzi al Fiſco che al congiunto. Quindi ſegue a ſentimento di parecchi (8) interpreti, che il Fiſco è ſempre eſcluſo, tanto nel caſo dell' Editto di Adriano onde al cittadino ſi ſia fatta violenza a non fare il teſtamento, quanto nel caſo dell' Editto di Aleſſandro onde al cittadino ſi ſia fatta violenza a fare il teſtamento. Non dice Diocleziano, che è un gius ſtabilito, che colui il quale abbia fatta violenza al cittadino a fare il teſtamento a ſuo pro, faccia luogo anzi al Fiſco che al congiunto, al conſeguimento del retaggio tolto all'indegno. Quindi

(8) Quantunque la ſentenza della legge è, che faccia luogo al Fiſco non al congiunto quegli che abbia fatta violenza al cittadino a non fare il teſtamento per ſuo pro ſecondo l'Editto di Adriano; e faccia luogo al congiunto non al Fiſco quegli che abbia fatta violenza al cittadino a fare il teſtamento a ſuo pro ſecondo l'Editto di Aleſſandro: pur nondimeno, tanto nel caſo dell'Editto di Adriano quanto nel caſo dell' Editto di Aleſſandro a ſentimento di molti interpreti il retaggio tolto all'indegno è ſempre dato al congiunto non al Fiſco, in conſeguenza della *l. un. C. de cad. toll.* Una volta ſola il Fiſco venne a pretendere il retaggio caduco, e ne reſtò eſcluſo. Si raccoglie dalla *Deciſ.* 16. del Reg. Tapia. Gl' interpetri che vogliono ſempre eſcluſo il Fiſco così nel caſo dell' Editto di Aleſſandro, come nel caſo dell' Editto di Adriano ſon molti, e ſono citati innanzi.

di ſegue ancora a ſentimento di parecchi (9) interpreti, che il retaggio tolto all'indegno nel caſo dell'Editto di Aleſſandro ſi attiene ſicuramente al congiunto ſenza dubbio. E dove la coſa foſſe ancor dubbia, non ſi ſa, che a ſentimento (10) di Modeſtino, non pecca contro la legge il giudice che nel dubbio pronunzia contro il Fiſco? Non più. Il retaggio tolto all'indegno Lorenzo Pingue, il quale ha fatta violenza alla moglie ed a fare il teſtamento a ſuo pro ed a non rifare il teſtamento per ſuo pro, ſarà anzi del congiunto che del Fiſco.

Nap. 18. di Dicem. del 1802.

VINCENZIO DE VITE.

---

(9) Si legga la *not.* 4. *pag.* 27.

(10) Modeſtin. *l.* 10. *ff. de jur. Fiſ. Non puto delinquere eum, qui in dubiis quæſtionibus contra Fiſcum facile reſponderit.*

VA1
151662